



46D 05L 117H), **Giovannetti Mario**, nato l'8 settembre 1946 (C.F.GVN MRA 46P 08L 117M), **Boccolini Giuseppe**, nato il 22 settembre 1948 (C.F.: BCC GPP 48P 22F 024X), **Pileri Alberto**, nato il 3 settembre 1957 (C.F.: PLR LRT 57P 03L 117P), **Berrettini Sonia**, nata il 1 dicembre 1962 (C.F.: BRR SNO 62T 41L 117L) e **Brega Eros**, nato il 26 novembre 1968 (C.F.: BRG RSE 68S 26L 117Q), difesi –tutti – dall'avv. Mario Rampini; **Tarquini Aldo**, nato il 17 aprile 1946 (C.F.:TRQ LDA 46D 17L 117U) e **Vista Francesco Saverio**, nato il 28.04.1963 (C.F.: VST FNC 63D28 H501F), difesi dall'avv. Federica Pasero.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°12042 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica **udienza del giorno 25/3/2015**, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del dr. Pasquale Principato; il difensore dei sigg.Vista e Tarquini, avv. Pasero, intervenuto – su delega – anche per i convenuti assistiti dall'avv. Rampini; il difensore del dr. Vino e dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, avv. Ranalli; il difensore dei sigg. Cinti e Molinari, avv. Crisi; i difensori della sig.ra Campili, avv. Befani e Liberati.

### **Svolgimento del processo**

**1)** – Con atto di citazione depositato il 21/11/2013, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg.: Campili Patrizia, Roberto Molinari, Cinti Mauro, Contessa Vittorio, Fausti Emanuele, Monteforte Antonio, Ruffo Rufo, Matteucci Ortenzio, Trivelli Sergio, Giovannetti Mario, Boccolini Giuseppe, Pileri Alberto, Berrettini Sonia,; Brega Eros, Tarquini

Aldo, Vista Francesco Saverio, Michele Vino, per ivi sentirli condannare, nelle qualità e nelle misure appresso indicate, al pagamento della complessiva somma di € 234.799,15, di cui: € 187.382,96, a favore del Comune di Terni ed €47.416,19 a favore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.

**1.1)** – Riferisce, in fatto, la citazione che:

- a seguito di alcuni articoli di stampa sul *“degrado e stato di abbandono della Casa delle Musiche a Borgo Bovio”* la Procura Regionale ha avviato le indagini di competenza (v. pag.1);

- l'intervento sulla predetta *“Casa delle Musiche”* era parte di *“un più ampio Programma Urbano, denominato contratto di Quartiere B. Bovio S. Agnese”* (v. pag. 2);

- la ditta *“DECO srl”* è risultata aggiudicataria dei lavori in questione, che avrebbe dovuto ultimare il 22/5/2003; a garanzia della loro corretta esecuzione, aveva presentato una polizza fideiussoria di €72.433 (v. pag. 3);

- il 16/5/2002, nel corso dello *“dello scavo per le fondamenta del fabbricato”*, si è verificato lo smottamento del canale *“Sersimone, adiacente il cantiere”* (v. pagg.3-4);

- a seguito di ciò , il Comune di Terni ha dovuto sostenere *“lavori di somma urgenza”* per complessivi €52.499, 16 (v. pag. 3), mentre il Consorzio di Bonifica Tevere–Nera, al quale faceva capo il canale danneggiato dallo smottamento, ha comunicato al Comune stesso eventuali, possibili richieste risarcitorie di privati per l'impossibilità di fruire del canale a fini irrigui ed ha incaricato il geologo Forti Claudio di individuare le cause dello smotta-



gettisti” dell’intervento sul Centro Musicale che *“hanno redatto il progetto esecutivo senza tener conto dell’equilibrio statico del manufatto contenente il canale Sersimone”*, nonché all’arch. Cinti, quale “Responsabile del procedimento che avrebbe dovuto rilevare l’errore progettuale e procedere immediatamente alla comunicazione all’Osservatorio e al progettista [ex]

l.109/1994” (v. pagg. 8);

**bb) per la seconda posta** (€39.680, per i lavori di ripristino del canale, sostenuti dal Consorzio e non richiesti al Comune), ancora agli architetti Campili, Molinari e Cinti, nelle indicate qualità di progettisti-direttori dei lavori sulla Casa della Musica (i prime due) e R.U.P. (il terzo), nonché ai dott. Rotini (deceduto) e Vino, nelle loro qualità di Presidente e Direttore generale del Consorzio di Bonifica, per non aver chiesto al comune di Terni la restituzione delle somme spese, *“pur [essendo] consapevoli che i [lavori in questione] erano stati causati dai lavori di scavo del Comune stesso”* (v. pag. 9-10);

**cc) per la terza e la quarta posta, pari ad €27.672** (€24.000, per risarcimenti danni alla ditta Giulivi, ed €3.672, onorari all’avv. Proietti), ancora agli architetti Campili, Molinari e Cinti, nelle predette qualità, nonché ai sigg. Contessa, Fausti, Monteforte, Ruffo, e Matteucci, nelle loro qualità di presidente (il primo), vicepresidente (il secondo) e componenti (gli altri) del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per non aver chiesto al Comune di Terni la restituzione delle somme spese per l’azione risarcitoria della ditta Giulivi, sebbene *“consapevoli che la causa civile era scaturita dalla sospensione del flusso idrico, a seguito dello smottamento del canale Sersimone, la cui responsabilità era attribuibile al Comune stesso”* (v. pagg. 10-13);

**dd) per la quinta posta** (€72.433,80 da mancato “*incameramento della polizza fidejussorial*) all’arch. Cinti, che pur essendo a conoscenza della “*mes-  
sa in liquidazione*” della DECO nel 2006 e dello “*stato di abbandono del  
cantiere già nel 2007, non [ha] proceduto all’incameramento della cauzione  
prima del fallimento della DECO*” stessa (v. pag. 13);

**ee) per la sesta posta** (€50.000 da maggior importo di variante, finanziata  
mediante BOC), ai sigg.: Trivelli, Giovanetti, Boccolini, Pileri, Berrettini,  
Brega, Tarquini e Vista, quali Assessori del Comune di Terni che hanno ap-  
provato la perizia di variante n.2 [con un] aumento di €50.000”, finanziati  
con BOC, in violazione dell’ “*art. 25, comma 3 della l. n.109/1994*” (i primi  
sei), nonché Dirigente all’Urbanistica (il settimo) e Dirigente del Servizio  
Finanziario (l’ultimo) che hanno espresso parere favorevole alla delibera di  
approvazione della cennata variante ed al relativo finanziamento.

La Procura ha anche specificato l’ammontare complessivo del danno attri-  
buito a ciascuno dei convenuti, espungendo la quota-parte astrattamente ad-  
debitabile al dott. Rotini, in quanto deceduto (v. pag. 17).

**1.2) –** In diritto, invece, la citazione ha illustrato le ragioni della pretesa ri-  
sarcitoria, facendo leva su quattro “*aspetti rilevanti*”:

- il primo, è costituito dal fatto che, secondo la Procura, lo “*smottamento del  
canale Sersimone [è] attribuibile ad un errore progettuale dei progettisti-  
direttori dei lavori*”, architetti Campili e Molinari, non rilevato dal R.U.P.,  
architetto Cinti; a tal proposito è stata richiamata la perizia del geologo Forti,  
laddove precisa che l’errore progettuale è consistito nel fatto di non aver te-  
nuto conto del canale Sersimone (v. pagg. 18-24);

- il “*secondo aspetto rilevante*” è rappresentato dal fatto che, secondo la Pro-

cura, tutte le spese sostenute dal Consorzio (€39.680, per ripristino del canale; €24.000, per il risarcimento pagato alla ditta Giulivi, ed €3.672, per i compensi all'avv. Proietti) sono rapportabili all'indicato errore, laddove "*il Consorzio, sebbene consapevole della responsabilità del Comune [...] non ha proceduto a richieder[ne] al Comune [stesso] la restituzione* (v. pagg. 24-29);

- il "*terzo aspetto rilevante*" è costituito dal fatto che, secondo la Procura, "*l'importo complessivo della variante n.2 [ha] subito un aumento di € 50.000 [...] finanziato tramite BOC*"; tanto in violazione dell'art. 25, comma 3, della l. n. 109/1994. Trattasi, ha precisato la Procura, di "*maggior importo [...] reso necessario al solo fine di compensare l'importo speso per le opere di somma urgenza*" sostenute dal Comune per lo smottamento del canale Sersimone, "*imputabile all'errore progettuale [...] e che costituisce un ulteriore aggravio*" (v. pagg. 29-30);

- il "*quarto aspetto rilevante*" è costituito dal fatto che, secondo la Procura, il R.U.P (architetto Cinti), sebbene fosse a conoscenza "*dei gravi inadempimenti della DECO sin dal 2005*" e seppure era "*a conoscenza che la stessa era in liquidazione dal 18/12/2006*" e "*seppure a conoscenza dello stato di abbandono del cantiere durante l'anno 2007*" e "*seppure aveva avviato la rescissione del contratto, [...] non [ha comunque proceduto] all'incameramento della polizza fideiussoria, prima che la DECO fosse dichiarata fallita (2008)*" (v. pagg. 35-47)

**1.3)** – Di qui la richiesta di condanna nei termini dianzi indicati, previa puntualizzazione anche in "*diritto*" dell'ammontare delle singole poste di danno e della loro rapportabilità ai convenuti (v. pagg. 47-67).

**2)** – Costituitosi nell’interesse del sig. Pileri (memoria del 28/1 e del 5/3/2015) e dei sigg. Giovanetti, Trivelli, Boccolini, Berrettini e Brega (memoria del 5/3/2015), tutti Assessori del Comuni di Terni, l’avv. Mario Rampini ha avverso la pretesa attrice, eccependo:

**a)** l’ *“insussistenza dell’elemento oggettivo”*, in quanto la perizia di variante n. 2 non è stata redatta per *“compensare l’importo [dei] lavori di somma urgenza, [ma] per spostare al piano seminterrato la scala di sicurezza”* e *“per realizzare un soppalco in ferro all’interno del magazzino del piano interrato”*, con la precisazione che tali lavori non potevano essere previsti in sede di progettazione, così come non poteva essere previsto *“lo smottamento”* (v. pagg. 6-16 delle memorie depositate il 5/3/2015);

**b)** l’ *“insussistenza dell’elemento soggettivo”*, posto che la deliberazione n. 41/2004, con la quale è stata approvata la seconda perizia di variante, è stata adottata in conformità alle considerazioni tecniche dei *“preposti agli uffici competenti”* (v. pagg. 16-17 delle memorie del 5/3/2015);

**c)** in subordine, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio, atteso che l’ultimo pagamento alla ditta che ha eseguito i lavori in discorso, *“riguarda il SAL n.6, effettuato il 29/3/2005”* (v. pag. 17-18).

**3)** – Costituitasi nell’interesse del sig. Vista (Dirigente dell’Uff. Economato e Bilancio del Comune di Terni) e del sig. Tarquini (Dirigente Uff. Urbanistica del predetto Comune) con distinte memorie depositate il 5/3/2015, l’avv. Federica Pasero ha avverso la pretesa attrice facendo anzitutto presente che i propri assistiti non hanno materialmente reso i pareri per l’adozione della deliberazione n. 41/2004, perché assenti dal servizio.

Per ragioni di completezza, ha comunque ulteriormente argomentato per

l'esonero di responsabilità dei propri assistiti in termini analoghi a quelli degli assessori del Comune di Terni (ex precedente paragrafo 2), eccependo l' "insussistenza dell'elemento oggettivo", l' "insussistenza dell'elemento soggettivo" e, in subordine, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio.

**4)** – Costituitisi nell'interesse dell'arch. Campili (Progettista-Direttore dei lavori relativi alla "Casa della Musica") con memoria depositata il 20/2/2015, gli avv.ti Alessandro Liberati e Anna Befani hanno avverso la pretesa attrice, eccependo:

**a)** il "difetto di giurisdizione", in relazione ai principi affermati dalla Corte Regolatrice sul progettista di opere pubbliche (v. pagg. 6-8);

**b)** la "Prescrizione dell'azione risarcitoria", in ragione del tempo intercorso tra il concretizzarsi del danno addebitato (*pro parte*) al convenuto e il primo esercizio del vantato diritto risarcitorio (v. pagg. 8-9);

**c)** l' "infondatezza nel merito della domanda [per l'] insussistenza dell'errore progettuale", nonché il "corretto adempimento del mandato professionale [e l'] insussistenza della colpa grave" (v. pagg. 9-14);

**d)** la "insussistenza del danno [e/o la sua] eccessiva o errata quantificazione". A tal fine si è fatto presente che qualsiasi danno addebitabile alla convenuta "sarebbe coperto da specifica polizza assicurativa professionale" e che comunque la quota parte a carico del Comune della somma pagata alla ditta Giulivi è stata coperta dalla Assicurazioni Generali. Sotto altro profilo si è anche evidenziato come la spesa di consolidamento del canale (€39.680) è andata oltre le necessità create dallo smottamento, avendo interessato "l'intera lunghezza" del canale stesso (v. pagg. 14-15) .

**5)** – Costituitosi nell'interesse dell'arch. Molinari (Progettista-Direttore dei

lavori relativi alla “*Casa della Musica*”) con memoria depositata il

4/3/2015, l’avv. Francesco Crisi ha contestato la pretesa risarcitoria, ecce-

pendo:

**a)** il “*difetto di giurisdizione*” di questa Corte sul progettista (v. pagg. 5-7);

**b)** l’ “*intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità*” per le voci di

danno ascritte (in parte) al convenuto (v. pagg. 8-12);

**c)** l’ “*insussistenza del nesso causale tra lo smottamento del canale e [l’] as-*

*serito errore progettuale*”, nonché l’ “*insussistenza della colpa grave*” (v.

pagg. 12-28);

**d)** l’ “*insussistenza*” e/o l’ “*eccessiva ed errata quantificazione del presunto*

*danno*” (v. pagg. 28-29).

**6)** – Costituitosi nell’interesse dell’arch. Cinti (Responsabile Unico del Pro-

cedimento per i lavori per la “*Casa della Musica*”) con memoria depositata il

4/3/2015, l’avv. Crisi ha avverso la pretesa attrice, eccependo:

**a)** la “*prescrizione dell’azione*” per tutte le voci di danno addebitate (in par-

te) al proprio assistito, tenuto conto del tempo intercorso tra il loro attualiz-

zarsi e la data (2/4/2013) di notifica dell’invito a dedurre (v. pagg. 6-12);

**b)** l’ “*insussistenza del nesso di causalità*” e l’insussistenza dell’ “*asserito er-*

*rore progettuale*”, nonché l’ “*insussistenza della colpa grave [circa la manca-*

*ta] rilevazione e comunicazione di errore progettuale*” (v. pagg. 12 – 28);

**c)** erroneo inquadramento, da parte della Procura della seconda perizia di va-

riante nell’art. 25, comma 3, della l. n. 109/1994 (v. pagg. 28- 32);

**d)** l’ “*insussistenza*” e/o l’ “*eccessiva ed errata quantificazione del presunto*

*danno*” (v. pagg. 35-38).

**7)** – Costituitosi nell’interesse dei sigg. Contessa, Fausti, Monteforte, Ruffo,

	e Matteucci (componenti del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera)	
	con memoria depositata il 5/3/32015, l'avv. Giovanni Ranalli ha avverso la	
	pretesa attrice evidenziando, anzitutto, come l'unico addebito che la Procura	
	muova ai predetti sia quello di aver lasciato a carico del Consorzio la metà	
	del risarcimento pagato alla ditta Giulivi per i danni da mancato uso del ca-	
	nale di irrigazione, nonché l'importo degli onorari pagati all'avv. Proietti per	
	la controversia con la nominata ditta (v. pag. 8).	
	In rapporto a tale addebito, il predetto difensore ha negato la sussistenza	
	dell'elemento oggettivo (v. pagg. 9-10) e dell'elemento soggettivo (v. pag.	
	10-14), comunque argomentando per l'impossibilità del Consorzio di chiede-	
	re al Comune la restituzione di quanto pagato (v. pag. 14), nonché per	
	l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, per la sussistenza della	
	" <i>scriminante politica</i> " (v. pag. 15-6) e per il difetto di giurisdizione di questa	
	Corte sulle controversie attinenti alla " <i>regolarità della gestione del danaro</i>	
	<i>degli enti pubblici economici</i> " (v. pag. 16-17).	
	<b>8)</b> – Costitutosi nell'interesse del dott. Vino (ex Direttore del Consorzio di	
	Bonifica) con memoria depositata il 5/3/2005, l'avv. Giovanni Ranalli ha	
	avverso la pretesa della Procura, eccependo:	
	<b>a)</b> la prescrizione del vantato diritto risarcitorio (v. pagg. 3-4);	
	<b>b)</b> la carenza del dovere giuridico violato, in quanto la richiesta di restituzio-	
	ne delle somme spese dal Consorzio per il ripristino del canale Sersimone	
	implicava una valutazione propria dell' " <i>organo politico -gestionale e di in-</i>	
	<i>dirizzo, [...] da individuare nella Deputazione Amministrativa</i> " (v. pagg. 4-	
	6);	
	<b>c)</b> la rapportabilità del danno alla condotta propria ed esclusiva dei dipenden-	

ti del Comune (v. pagg. 6-7);

**d)** la mancata indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di un "*elemento concreto da cui possa emergere il dolo o la colpa grave*" (v. pagg. nza

**e)** la carenza di giurisdizione di questa Corte sulle controversie attinenti alla "*regolarità della gestione del danaro degli enti pubblici economici*".

**9)** – All'odierna, pubblica udienza, il P.M. :

**a)** si è riportato all'atto introduttivo della causa, per quanto attiene ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed al dr. Vino, nonché ai componenti della Giunta del Comune di Terni ed ai sigg. Tarquini e Vista. Limitatamente a questi ultimi (componenti della Giunta e sigg. Tarquini e Vista)), si è opposto alla trattazione "*subordinata*" della eccezione di prescrizione, così come dedotta dai medesimi, ed ha argomentato per la trattazione "*preliminare*" della ridetta eccezione, richiamando in proposito anche Sez. II<sup>a</sup> Giur. Centrale App. n.343/2011 di questa Corte;

**b)** quanto ai Progettisti-Direttori dei lavori (sigg. Molinari e Campili), invece, ha anzitutto argomentato per la sussistenza della giurisdizione e, quindi, per la sussistenza dell'addebitato errore progettuale, rimettendosi alle valutazioni del Collegio quanto all'eccezione di prescrizione, dedotta dalla difesa dei predetti;

**c)** quanto al R.U.P. (architetto Cinti), infine, si è parimenti rimesso alle valutazioni del Collegio, quanto all'eccezione di prescrizione dedotta dalla difesa del predetto ed all' "*assenza di danno*" per la spesa sostenuta per la ditta Giulivi, ed ha invece argomentato per la sussistenza della responsabilità del convenuto, quanto all' "*omessa riscossione della polizza fideiussoria*", assumendo che il fallimento non ha inciso sulla efficacia della garanzia prestata.

Il P.M. ha depositato una breve nota di udienza, che riassume il proprio intervento in aula.

I difensori delle parti, dal canto loro, hanno ancora illustrato le rispettive posizioni, concludendo in conformità.

In particolare, l'avv. Pasero ha insistito nella trattazione “*subordinata*” dell’eccezione di prescrizione, dedotta per i propri clienti e per quelli dell’avv. Rampini, mentre l’avv. Crisi (per il R.U.P. Cinti) ha evidenziato come l’insensibilità della polizia fideiussoria alla declaratoria di fallimento, sostenuta dal P.M., ne consenta ancora la esercitabilità, con conseguente innaturalità del danno.

#### **Motivi della decisione**

**1)** – In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover respingere le eccezioni di giurisdizione, dedotte: a) dalle difese dei Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola della Musica di Terni e b) dalla difesa dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e del Direttore Generale del Consorzio stesso.

**1.1)** – Con riferimento ai primi (Progettisti-Direttori dei lavori), si ricorda che le difese dei convenuti hanno invocato i principi affermati dalle SS.UU. della Cassazione con le sentenze nn. 5781/2004 e 3165/2011, per escludere la giurisdizione di questa Corte sull’odierna controversia, assumendo che, in ipotesi di incarico congiunto di progettazione e direzione dei lavori, la giurisdizione è del giudice ordinario se, nella prospettazioni della domanda, il danno è correlato ad un vizio di progettazione, come nel caso di specie.

**1.1.1)** – Sul versante opposto, in aula, la Procura Regionale ha richiamato risalenti e consolidati principi della Cassazione che riconoscono la giurisdizione

zione della Corte dei conti nelle controversie relative a danni connessi all'attività del Progettista-Direttore dei lavori, con la precisazione che le pronunce invocate da parte resistente si riferiscono a casi in cui i convenuti rivestivano solo la qualifica di progettista.

**1.1.2)** – In via di replica, le difese dei convenuti Progettisti-Direttori dei lavori hanno puntualizzato che le citate sentenze nn. 5781/2004 e 3165/2011 si riferiscono a fattispecie in cui il progettista era anche direttore dei lavori.

**1.1.3)** – Il Collegio, nel divario così maturato tra le parti, anzitutto dà atto alle difese dei convenuti che effettivamente le ridette pronunce della Cassazione si riferiscono ad ipotesi di danno correlate a figure professionali che cumulano la qualifica di progettista e di direttore dei lavori.

**1.1.3.1)** – Ciò non di meno, nel caso, la giurisdizione è di questa Corte.

**1.1.3.2)** – Al riguardo è bene chiarire che il criterio di riparto della giurisdizione basato sulla “*prospettazioni della domanda*” vale quando l'azione di danno è esercitata direttamente dall'Ente pubblico.

In tal senso la Corte Regolatrice ha precisato che: “*sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista, per gli errori e le carenze progettuali, allo stesso imputabili*” (v., oltre alle pronunce invocate dalle difese dei convenuti, anche SS. UU. ord. n. 6335/2012).

**1.1.3.3)** – La Cassazione, invero, ha affermato la piena autonomia dell'azione erariale di danno, rispetto a quella civile, anche per le ipotesi di danno da vizi nella progettazione delle opere pubbliche, precisando che le “*azioni devolute alla giurisdizione ordinaria sono del tutto indipendenti da*

*quella di responsabilità amministrativa, [...] di competenza della Procura generale della Corte dei conti, per il danno erariale subito dalla stazione appaltante” (v. Cass. SS. UU. n. 3165/2011).*

**1.1.3.4)** – Quando, però, l’azione di danno è esercitata dalla Procura erariale, il criterio che incardina la giurisdizione di questa Corte è costituito non più dalla “*prospettazione della domanda*”, ma dalla confluenza nella medesima figura professionale dell’attività del progettista e di direttore dei lavori (v. Cass. SS. UU. n. 340/2003, n. 5781/2004, n. 1377/2006, n. 28537 e n. 7446 del 2008, oltre alla ord. n. 19891/2014, richiamata in aula dalla Procura).

**1.1.3.4)** – E’ appena il caso di ricordare che una simile, diversa soluzione si radica proprio nei particolari doveri che caratterizza il rapporto di servizio che lega il direttore dei lavori e l’Amministrazione appaltante.

Nei casi di incarico congiunto di progettista e direttore dei lavori, infatti, “*i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (ex art. 5 del RD 25/5/1895, n°350), vengono ad attualizzarsi già nella fase della progettazione, così che la progettazione continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre l’ufficio di direzione dei lavori ed i doveri che ad esso si correlano assorbono quelli del progettista, così che la figura del progettista sfuma in quella del direttore dei lavori, [quale] figura da sempre ritenuta soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (v., testualmente, Sez. Umbria, sent. n. 498/EL/2002, con richiami ivi anche a Cass. SS.UU. n°515/2000).*

**1.1.4)** – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l’eccezione di giurisdizione, dedotta dalla difesa degli architetti Campili e Molinari va disattesa.

**1.2)** – A non diversa conclusione si deve pervenire quanto all’eccezione di giurisdizione dedotta dalla difesa dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera.

**1.2.1)** – Al riguardo, è sufficiente ricordare che le SS. UU. della Cassazione, con l’ormai risalente ordinanza n. 19667/2003, hanno superato il vecchio criterio di riparto della giurisdizione sulle controversie risarcitorie per i danni provocati dai propri dipendenti ad un ente pubblico economico, basato sulla natura amministrativa (giurisdizione contabile) o imprenditoriale (giurisdizione ordinaria) dell’attività che aveva provocato i danni stessi.

**1.2.2)** – A seguito della precitata ordinanza, è venuto a consolidarsi un orientamento costante, circa la spettanza a questa Corte delle controversie in discorso, indipendentemente dalla natura (amministrativi o imprenditoriale) dell’attività che ha provocato il danno (v. SS.UU. n. 10973/2005, Id. n. 3367/2007 e n. 8492/2011).

**1.2.3)** – Alla stregua di tale indirizzo, pertanto, vanno disattese le considerazioni di segno opposte, formulate dalla difesa dei predetti convenuti con riferimento a principi del tutto superati, espressi dalle SS.UU. della Cassazione con la pronuncia n. 456/1991 (v. pag. 9-10 della memoria di costituzione in giudizio del direttore generale del Consorzio e pagg. 16-17 della memoria di costituzione in giudizio dei componenti il C.d.A del Consorzio stesso).

**1.3)** – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierna controversia, anche per i profili che attingono all’azione risarcitoria nei confronti dei progettisti-direttori dei lavori, nonché dei componenti del C. d. A. del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e del direttore generale del Consorzio stesso.

2) – Così definite le eccezioni di giurisdizione, il Collegio passa ora ad occuparsi di quelle attinenti alla prescrizione del vantato diritto risarcitorio erariale, formulate da quasi tutti i convenuti, con riferimento agli specifici aspetti della loro chiamata in causa.

2.1) – In particolare, la prescrizione è stata eccepita:

a) dai Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola della Musica di Terni, (architetti Campili e Molinari), nonché dal R.U.P. dei lavori stessi (architetto Cinti), per la voce di danno da “*lavori di somma urgenza*”, (€52.949);

b) ancora dai predetti Progettisti-Direttori dei lavori e dal nominato R.U.P., nonché dal Direttore Generale del Consorzio (dr. Vino), per la voce di danno da “*lavori di ripristino definitivo del canale Sersimone*” (€39.680);

c) ancora dai Progettisti-Direttori dei lavori (architetti Campili e Molinari) e dal R.U.P. (architetto Cinti), per la voce di danno da “*risarcimento*” pagato alla Ditta Giulivi (€24.000);

d) ancora dal R.U.P. (architetto Cinti), per la voce di danno da “*manca- to incameramento della polizza fideiussoria*” a garanzia della corretta esecuzione dei lavori (€72.433);

e) dai componenti la Giunta del Comune di Terni (sigg. Pileri, Giovanni, Trivelli, Boccolini, Berrettini e Brega), dal responsabile dell’Ufficio Urbanistica (sig. Tarquini) e dal responsabile dell’Ufficio Economato e Bilancio (sig. Vista) del Comune stesso, per il danno da “*maggior importo lavori per perizia variante n. 2*”, ex deliberazione della medesima Giunta comunale n. 41/2004 (€50.000).

E’ da precisare che, per questa ultima voce di danno, la prescrizione del diritto risarcitorio è stata eccepita solo “*in via subordinata*”, ossia previo esito

negativo dell'accertamento di merito della mancanza di responsabilità dei convenuti.

**2.2)** – Il Collegio ritiene che la prima delle riferite eccezioni di prescrizioni, correlata al danno da *“lavori di somma urgenza”* (€52. 949), sia fondata.

Induce a tanto la considerazione che la somma per i predetti lavori è stata sostenuta nel febbraio del 2002 (v. relativo mandato di pagamento n. 13657 dell'8/8/2002 in atti), mentre l'invito a dedurre è del 2013, così che esso è intervenuto ben oltre la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 1 della l. n. 20/1994, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della l. n. 639/1996.

**2.3)** – Analogamente è fondata la seconda delle elencate eccezioni di prescrizione, dedotta dalla difesa dei Progettisti-Direttori dei lavori e dalla difesa del R.U.P. per il danno da *“lavori di ripristino definitivo del canale Sersimone”* (€39.680), ove si consideri che la relativa spesa è stata sostenuta nel giugno del 2004 (v. nota 2, pag. 25 della relazione della Guardia di Finanza n.94513/12 del 26/10/2012), mentre l'invito a dedurre nei confronti dei predetti è del 2013, come detto poc' anzi.

**2.3.1)** – Anche la difesa del dr. Vino ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio che si correla al danno da *“lavori di ripristino definitivo del canale Sersimone”* (€39.680), facendo presente che *“il danno al canale Sersimone si è verificato il 16/5/2002, [mentre] l'invito a dedurre [nei confronti del predetto] è del 2/4/2013”*.

**2.3.1.1)** – Nei suoi confronti, però, la Procura non ha addebitato una condotta (attiva) causativa della spesa, come nei confronti dei Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola di Musica di Terni e del R.U.P., ma l'omesso recupe-

	ro, verso il Comune di Terni, della somma impiegata dal Consorzio per il	
	“ <i>ripristino</i> ” del predetto canale (v. pag. 9-10 e 59-60 della citazione).	
	Trattasi, con ogni evidenza, di un danno da mancata entrata.	
	<b>2.3.1.2)</b> – E’ noto che, nelle ipotesi di responsabilità da mancata entrata, il	
	danno si attualizza nel momento in cui si estingue il relativo diritto di credi-	
	to, ed è perciò da tale momento che inizia a decorrere il termine quinquenna-	
	le di prescrizione, a differenza del danno da spesa, che si attualizza subito,	
	con la spesa stessa (v. Sez. Umbria sent. n. 34/2014).	
	<b>2.3.1.3)</b> – Nella vicenda all’esame del Collegio, peraltro, la Procura non ha	
	affatto indicato quale sia la fonte del credito (ex art. 1173 cc) per il quale il	
	dr. Vino avrebbe dovuto agire nei confronti del Comune di Terni, per la re-	
	stituzione di quanto speso dal Consorzio per “ <i>il ripristino del canale Sersi-</i>	
	<i>mone</i> ”. Trattasi, è appena il caso di rilevarlo, di accertamento essenziale per	
	valutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del vantato diritto risar-	
	citorio erariale.	
	Una volta individuata la fonte (e la data) di insorgenza del diritto restitutorio	
	non esercitato dal dr. Vino, infatti, è possibile stabilire anche la data di estin-	
	zione del diritto stesso, ed è da tale ultima data che inizia a decorrere la pre-	
	scrizione del corrispondente diritto risarcitorio erariale.	
	<b>2.3.1.4)</b> – Il Collegio, nell’esercizio degli ordinari poteri di qualificazione	
	giuridica dei fatti dedotti dalle parti, ritiene che la fonte del credito restituto-	
	rio non esercitato dal dr. Vino sia da individuare nell’ordinaria azione risar-	
	citoria, da illecito aquiliano, per il danneggiamento del canale <i>Sersimone</i> , da	
	parte del Comune di Terni (ex art. 2043 cc).	
	<b>2.3.1.6)</b> – Il cennato diritto risarcitorio, peraltro, si prescrive in cinque anni	

dal verificarsi del “*fatto*” dannoso (v. art. 2947 cc), e dunque entro cinque anni dalla lesione del canale (v., tra le tante, Cass. Sez. III<sup>^</sup> n. 2247/1981, Id. n.344/989).

Conseguentemente, poiché i danni al canale *Sersimone* si sono verificati il 16/5/2002, il relativo diritto risarcitorio aquiliano si è estinto il 16/5/2007.

Da tale ultima data, è cominciato a decorre il termine quinquennale di prescrizione del corrispondente diritto risarcitorio erariale, che a sua volta si è estinto il 16/5/2012.

**2.3.1.7)** – Nel tratteggiato contesto, è evidente che l’invito a dedurre del dr. Vino è intervenuto (aprile 2013) quando il vantato diritto risarcitorio erariale si era ormai estinto da tempo.

Di qui la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, dedotta dalla difesa del dr. Vino.

**2.3.2)** – In conclusione, va dichiarata la prescrizione del diritto risarcitorio erariale per il danno da “*lavori di ripristino definitivo del canale Sersimone*” (€ 39.680) sia con riferimento ai soggetti che hanno provocato la spesa (Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola della Musica di Terni e R.U.P. dei lavori stessi), sia nei confronti del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, che ha omesso di chiedere al Comune di Terni la restituzione della somma spesa dal Consorzio medesimo per tale “*ripristino*”.

**2.4)** – Parimenti fondata, infine, è l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio per il danno da mancata escussione della fideiussione (€72.433), di cui alla lettera **d**) del precedente paragrafo 2.1), eccepita dalla difesa del R.U.P., architetto Cinti.

**2.4.1)** – Giova ricordare in proposito che parte attrice, in citazione, ha conte-

stato al predetto il “*mancato incameramento*” della cennata polizza, fino alla data ultima del fallimento della *DECO* (ditta appaltatrice dei lavori della Scuola della Musica di Terni), ossia fino alla “*data del 13/3/2008*” (v. pag. 35-40 dell’atto introduttivo della causa).

Dopo tale data, secondo parte attrice, si sarebbe attualizzato il danno erariale, non potendo più essere escussa la polizza, “*ai sensi della legge fallimentare che impedisce ogni possibile compensazione in fase di contabilità finale*” (v. pag. 43 della citazione).

**2.4.2)** – A fronte di simile contestazione, la difesa del convenuto Cinti ha fatto presente che il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, costituito dall’invito a dedurre, è dell’aprile del 2013 ed è perciò intervenuto dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio erariale (v. pag. 10-13 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

**2.4.3)** – In aula, parte attrice ha sostenuto che, a ben vedere, anche dopo il fallimento si sarebbe potuto escutere la polizza fideiussoria, così da escludere la fondatezza della dedotta eccezione di prescrizione.

**2.4.4)** – La difesa del convenuto ha però fatto notare che, escludendo l’efficacia preclusiva del fallimento, difetterebbe finanche l’attualità del danno.

**2.4.5)** – Il Collegio, dal canto suo, ritiene fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell’architetto Cinti, tenuto conto del tempo intercorso tra la data di fallimento della ditta *DECO* (13/3/2008) e quella di notifica dell’invito a dedurre (aprile 2013), non senza evidenziare che, qualora si dovesse dare seguito alle mutate valutazioni della Procura, circa la possibilità

di riscuotere la polizza anche dopo il fallimento della DECO, resterebbero comunque nell'ombra i termini concreti in cui il mancato inserimento nella procedura fallimentare possano essere addebitati all'architetto Cinti, trattandosi di aspetto non considerato affatto dalla Procura medesima.

**2.5)** – Così esaurite l'esame delle deduzioni sulla prescrizione che possono ritenersi fondate, il Collegio reputa del tutto incongrue quelle attinenti al danno da rimborso alla ditta Giulivi (€24.000), di cui alle memorie difensive dei sigg. Campili, Molinari e Cinti (v. precedente paragrafo 2.1, lettera c).

A tal proposito si evidenzia che:

a) il ristoro dei danni sofferti dalla ditta Giulivi (per l'interruzione del servizio idrico del canale) è avvenuto a seguito dell'atto transattivo del 9/9/2009 ed è stato materialmente pagato, per la quota a carico del Comune di Terni (alla quale soltanto va correlato l'addebito mosso ai nominati convenuti), nel mese di novembre, come risulta dalla nota della *Generali Assicurazioni* del 9/5/2013 (allegata alle memorie di costituzione in giudizio dei ridetti convenuti), che ha sostenuto il pagamento stesso, in luogo del predetto Comune;

b) il primo atto interruttivo della prescrizione, decorrente in tesi (se, cioè, l'onere non fosse stato pagato dalla menzionata Compagnia assicurativa) dalla cennata data del novembre 2009, è costituito dall'invito a dedurre del 2013;

c) tale atto è intervenuto quando il termine quinquennale di prescrizione non era ancora scaduto.

Di qui l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in discorso.

**2.6)** – Una trattazione a sé, infine, merita l'eccezione di prescrizione relativa al danno da "*maggior importo lavori per perizia variante n. 2*" (€50.000).

**2.6.1)** – Tale eccezione, infatti, è stata dedotta “*in via subordinata*”.

I convenuti, in sostanza, hanno chiesto l'accertamento dell'eventuale estinzione del diritto risarcitorio erariale, per prescrizione, solo a seguito della denegata infondatezza, nel merito, dell'azione della Procura (v. precedente paragrafo 2.1, lettera e).

**2.6.2)** – Parte attrice, in aula, si è opposta alla trattazione dell'eccezione in parola subordinatamente all'esame del merito della pretesa risarcitoria, in relazione alla natura “*preliminare di merito*” dell'eccezione stessa, secondo le considerazioni espresse in proposito dalla Sezione II<sup>^</sup> Centrale di Appello, con la sent. n. 343/2011.

**2.6.3)** – Il Collegio, pure edotto delle pronunce di questa Corte che non consentono di esaminare l'eccezione di prescrizione dopo il merito della causa (v., oltre alla già menzionata Sez. II<sup>^</sup> Centr. App. n. 343/2011, anche Sez. Giur. Marche n.808/2003), ritiene di dover prendere le distanze da esse, in base al consolidato orientamento di segno opposto della Cassazione.

**2.6.3.1)** – Secondo la Suprema Corte, infatti, il debitore “*ben può avere interesse, in un primo tempo, a contestare la sussistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione*” (v. Cass. Sez. III<sup>^</sup> sent. n. 6036/1986, nonché Sez. I<sup>^</sup> n. 4235/1996).

**2.6.3.2)** – Tanto, in linea anche con il “*testo originario dell'art. 345 cpc*”, che consentiva di dedurre l'eccezione di prescrizione “*per la prima volta in appello*” (v. Cass. Sez. II<sup>^</sup>, sent. n. 99/2011).

**2.6.3.3)** – Sotto altro profilo, la Cassazione ha anche precisato che l'effetto estintivo del diritto, proprio della prescrizione, non viene meno neanche quando la prescrizione stessa è fatta valere “*in via soltanto subordinata*”, os-

sia previa richiesta, “*in via principale, [dell’] accertamento della infondatezza nel merito della pretesa avversa, per intervenuto adempimento [o] per effetto di altre cause estintive, [ovvero ancora] perché l’obbligazione non è mai sorta*” (v. Cass. Sez. III<sup>^</sup> sent. n. 12113/2003).

La proposizione in via solo “*subordinata*” dell’eccezione in discorso, secondo la Cassazione, apre “*la strada all’accertamento di merito, [...] ed oggetto dell’accertamento [stesso è] la ricerca della eventuale causa estintiva del diritto dell’attore, con la conseguenza che o risulterà accertata l’inesistenza di tale diritto, [...] anche per inesistenza genetica del rapporto obbligatorio, ed in questo caso la vicenda andrà incontro al suo definitivo epilogo, senza che la fattispecie prescrizione dispieghi più alcuna influenza [...] ovvero, accertata nel merito l’esistenza del rapporto, si dichiarerà sì prescritto il diritto per decorso del tempo, ma la prescrizione tornerà pur sempre a spiegare efficacia estintiva sul piano sostanziale, stante l’assenza di altre cause estintive*” (v. ancora Cass. Sez. III<sup>^</sup> sent. n. 12113/2003).

**2.6.4)** – Il riferito orientamento della Cassazione ha un sicuro rilievo nella materia della responsabilità amministrativo-contabile, nella quale – come noto – il diritto al rimborso delle spese legali è subordinato al “*proscioglimento nel merito*” del convenuto (ex art. 10-*bis* del d.l. n. 203/2005, convertito dalla l. n. 248/2010).

In relazione a ciò, sussiste un evidente interesse del convenuto alla trattazione dell’eccezione di prescrizione dopo l’esame del merito, stante l’impossibilità di riconoscere un analogo diritto di rimborso, in ipotesi di reiezione della domanda attrice per prescrizione del vantato diritto risarcitorio (v. SS.RR. sent. n. 3-QM/2008).

**2.6.5)** – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio per il danno da “*maggior importo lavori per perizia variante n. 2*” (€50.000) dovrà essere esaminata dopo la verifica della fondatezza (o meno) nel merito dell’azione erariale per il danno stesso.

**3)** – Tutto ciò premesso, nel merito, la pretesa attrice è infondata per le voci di danno non coperte dalla prescrizione.

**4)** – Tanto è da dire, anzitutto, per il danno di complessivi €27.672, connesso alla controversia tra la ditta Giulivi ed il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, per la mancata fruizione del servizio idrico (a fini irrigui) del canale *Sersimone*.

**4.1)** – Il danno in parola è costituito dalle due sue sub voci di : a) €24.000, per indennizzo alla predetta ditta, e b) €3.672, per onorari all’avv. Proietti (difensore del Consorzio nella cennata causa), ed è stato ascritto:

a) per la metà di €24.000, ai Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola della Musica di Terni (architetti Campili e Molinari) ed al R.U.P. (architetto Cinti), che hanno provocato lo “*smottamento*” del canale *Sersimone*, e quindi l’interruzione del servizio idrico, e quindi la controversia con la ditta Giulivi;

b) per la restante metà di € 24.000 e per l’importo pagato all’avv. Proietti (€ 3.672), ai componenti del C.d.A. del Consorzio, per non aver “*provveduto a richiedere al Comune di Terni la restituzione dell’importo speso, pur [essendo] consapevoli che la causa civile era scaturita dalla sospensione del flusso idrico, a seguito dello smottamento del canale, le cui responsabilità erano attribuibili allo stesso Comune di Terni*” (v. pagg. 10-13, pagg. 49-50 e pagg. 60-63 della citazione).

**4.2)** – Ebbene, la pretesa attrice è anzitutto infondata nei confronti dei tecnici che hanno agito per il Comune di Terni (Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola della Musica e R.U.P.), in quanto il Comune stesso non ha sopportato l'onere della quota parte del rimborso alla ditta Giulivi a suo carico (€ 12.000), pagato –come già ricordato al precedente paragrafo 2.5) – dalla Generali Assicurazioni (v. nota della appena menzionata Compagnia assicurativa del 9/5/2013, allegata alle memorie di costituzione in giudizio dei convenuti).

**4.3)** – La pretesa stessa, poi, è infondata anche nei confronti dei componenti del C.d.A del Consorzio, posto che, nella prospettazione attorea, il documento per il Consorzio costituisce una ipotesi di c.d. *“danno obliquo”* ascrivibile anch'esso alla censurata condotta dei Progettisti-Direttori dei lavori della Scuola della Musica di Terni e del R.U.P., ex art. 1, comma 4, della l. n. 20/1994, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *c-bis*, della l. n.639/1996.

**4.3.1)** – Da questo punto di vista, pertanto, è senz'altro fondata l'eccezione di carenza del nesso di causalità nella produzione del danno, dedotta dalla difesa dei componenti il predetto C.d.A., la quale ha correttamente evidenziato che: *“non è addebitabile al Consorzio, o meglio, agli odierni convenuti, la responsabilità erariale per un danno causato e di cui è responsabile il Comune di Terni e/o i progettisti e direttore dei lavori da questo incaricato”* (v. pag. 9 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

**4.3.2)** – Del resto, quand'anche si volesse ritenere fondata la tesi della Procura, che addebita i danni in discorso alla condotta gravemente negligente dei componenti il C.d.A. del Consorzio per non aver chiesto al Comune di

Terni la restituzione delle somme spese per la causa contro la ditta Giulivi, resterebbe pur sempre da considerare che il mancato esborso per il predetto Comune ha costituito un indubbio vantaggio per il Comune stesso, del quale il Collegio non può non tenere conto, ai fini di un completo esonero di responsabilità dei convenuti.

La norma sui “vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata” (ex art. 1, comma 1-bis della l. n°20/1994 nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996), infatti, è stata modificata dall’art. 17, comma 30-*quater*, del d.l. n. 78/2009 (convertito dalla l. n. 141/2009), nel senso che i vantaggi che il Giudice **deve** valutare possono riferirsi anche ad un’amministrazione diversa da quella danneggiata (v. Sez. Terza Centr. App. n. 326/2011), in una visione di “*finanza pubblica allargata*” che assume particolare rilevanza nei casi, come in quello di specie, in cui alla mancata entrata di un Ente pubblico, per somme dovute da altro Ente pubblico, corrisponde il “vantaggio” di quest’ultimo Ente di non averne sopportato gli oneri. (v. in termini anche Sezione Umbria, sent. n. 110/2014, con richiami ivi a Sez. III<sup>^</sup> Centrale di Appello n. 326/2011).

**4.4)** – Alla stregua di quanto precede, dunque, tutti i convenuti per la voce di danno in discorso devono essere prosciolti, per infondatezza della domanda.

**5)** – A non diversa conclusione si deve pervenire quanto al danno da “*maggior importo lavori per perizia variante n. 2*” (€50.000).

**5.1)** – Tale danno è stato addebitato:

a) ai componenti della Giunta del Comune di Terni, che hanno adottato la deliberazione n. 41/2004 con cui è stata approvata la cennata perizia, sigg. Trivelli, Giovanetti, Boccolini, Pileri, Berrettini e Brega;

b) ai sigg. Tarquini e Vista, in qualità di –rispettivamente – responsabile dell’Ufficio Urbanistica e responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Terni, che hanno espresso parere favorevole all’adozione della menzionata deliberazione di Giunta. (v. pagg. 14-16 e pagg. 63-66 della citazione).

**5.2)** – Bene, quanto a questi ultimi due, la domanda attrice è infondata perché, come evidenziato dal loro difensore, essi non hanno materialmente espresso il parere per il quale sono stati convenuti in giudizio, in quanto assenti dal servizio nei giorni dell’adozione della ridetta deliberazione di Giunta (v. memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Pasero, depositate il 5/3/2015).

Una simile oggettiva carenza della censurata condotta, esonera i convenuti da ogni responsabilità, con assorbimento di tutte le altre eccezioni e deduzioni, ad iniziare da quella sull’oggettiva pertinenza della perizia di variante a lavori diversi da quelli di “*somma urgenza*” (v. pagg. 8-13 delle memorie di costituzione in giudizio dei convenuti medesimi).

**5.3)** – Quanto, invece, ai componenti della Giunta, è da considerare che la deliberazione n. 41/2004 è intervenuta su un atto di rilievo assolutamente tecnico (perizia di variante n. 2), per il quale assume valore esimente, ai fini dell’insussistenza della colpa grave, i pareri dei responsabili degli uffici tecnici del Comune di Terni “*posti a corredo della [deliberazione] stessa*”, come evidenziato dal loro difensore (v. pag. 16-17 della memoria depositata il 5/3/2015 per l’assessore Pileri e pagg. 16-17 della memoria depositata anch’essa il 5/3/2015 per gli altri assessori).

A tal proposito, vale richiamare anche le disposizioni dell’art. 1, comma 1-ter, della l. n. 20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera a)

della l. n.639/1996.

Ciò stante, i componenti la Giunta del Comune di Terni vanno esenti da responsabilità, con assorbimento di ogni altra censura e deduzione, compresa quella sull'oggettiva pertinenza della perizia di variante a lavori diversi da quelli di "somma urgenza" (v. pagg. 7-13 della memoria di costituzione in giudizio dei convenuti medesimi).

**5.4)** – Alla stregua di quanto precede, dunque, tutti i convenuti per la voce di danno da "maggior importo lavori per perizia variante n. 2" devono essere prosciolti, per infondatezza della domanda attrice.

**6)** – In applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996 (autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n.203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell'art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009), ai difensori dei convenuti assolti vanno liquidate le spese legali, nei termini che seguono, tenuto conto del valore della causa, della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n°140/2012, applicabile in fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto:

a) € 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CAP, per i difensori dell'architetto Campili (avv. Befani e Liberati), considerando anche la non rimborsabilità delle spese per le voci di danno per le quali è stata dichiarata la prescrizione del vantato diritto risarcitorio, ex SS.RR. n. 3-QM/2008;

b) € 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CAP, per il difensore dell'architetto Molinari (avv. Crisi), sempre considerando anche la non rimborsabilità delle spese legali per le voci di danno prescritte;

	c) € 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CAP, per il difensore dell'architetto Cinti (avv. Crisi), considerando anche in questo caso la non rimborsabilità delle spese legali per le voci di danno prescritte;	
	d) €3.000 (tremila) per il difensore dei componenti del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera (avv. Ranalli);	
	e) € 4.000 (quattromila) per il difensore dei componenti la Giunta del Comune di Terni (avv. Rampini);	
	f) €2.500 (duemilacinquecento) al difensore dei sigg. Tarquini e Vista, responsabili dell'Ufficio Urbanistica e Finanziario del Comune di Terni, stante anche il contenuto sostanzialmente identico delle relative memorie difensive.	
	L'assoluzione per prescrizione del vantato diritto risarcitorio nei confronti del dr. Vino, per l'unica voce di danno contestata al medesimo (" <i>lavori di ripristino del canale Sersimone</i> ", per €39.680) esclude il diritto del medesimo al rimborso delle spese legali, ex precitata SS.RR. n. 3-QM/2008.	
	7) – Dato l'esito del giudizio non è luogo a pronuncia sulle spese dello stesso.	
	P. Q. M.	
	ASSOLVE	
	i convenuti dalla domanda attrice, nei termini di cui in parte motiva e dichiara il diritto dei medesimi al rimborso delle spese legali, nei termini specificati anche essi in motivazione.	
	Non è dovuto alcun rimborso per le spese legali del convenuto dr. Vino, stante l'assoluzione del medesimo per prescrizione.	
	Non è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.	
	30	

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25/3/2015.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Fulvio Maria Longavita

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2015

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci